

CITTA' DI TRENTOLA DUCENTA





Provincia di Caserta

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 21 del 11-02-2013

Oggetto: Comune di Trentola Ducenta C/ Maiolica Carmen. Costituzione in giudizio .

L'anno duemilatredici e questo giorno 11 del mese di FEBBRAIO alle ore 16.30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede la seduta GRIFFO Michele nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.ri:

COGNOME E NOME		FIRMA	Presenti	Assenti
GRIFFO Michele	Sindaco		X	
ESPOSITO Giuseppe	Vice Sindaco		X	
GRASSIA Amedeo	Assessore			X
MARINO Raffaele	Assessore			X
MISSE Saverio	Assessore		X	
SAGLIOCCO Andrea	Assessore		X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa Noemi Spagna Musso

IL PRESIDENTE

Constata il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

la Sig.ra Maiolica Carmen, nata a Caserta il 08.09.1973 e residente in Trentola Ducenta in via Messico n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Romaniello, ha presentato ricorso presso la Segreteria del T.A.R. Campania, Napoli, per l'annullamento dell'ordinanza n. 66 del 28.11.2012, con la quale il Comune di Trentola Ducenta ha ingiunto ad un terzo soggetto la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi dell'unità immobiliare di sua proprietà, pervenuto al protocollo generale di questo Comune in data 29.01.2013 prot. 1116;

Ritenuto di autorizzare il Sindaco a resistere nel predetto giudizio affidando l'incarico di rappresentanza e difesa legale all'avv. Sanna Giuseppe, con studio in AVEDIA, che dovrà dichiararsi disponibile ad accettare l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio per € 1.500,00 oltre IVA e CPA e oltre spese;

Vista la seguente normativa:

il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.L.vo n. 267/2000;

Con voti unanimi,

DELIBERA

1. Di stabilire che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
2. Di autorizzare il sindaco pro-tempore alla costituzione in giudizio avanti al T.A.R. Campania, Napoli;
3. Di dare mandato all'Avv. Sanna Giuseppe, con studio in AVEDIA di rappresentare e difendere gli interessi del Comune di Trentola Ducenta innanzi al T.A.R. Campania, Napoli;
4. Di stabilire l'onorario di € 1.500,00 oltre IVA e CPA e oltre spese da impegnarsi sul cap. 124 del redigendo bilancio 2013;
6. Di demandare al responsabile dell'ufficio contenzioso ogni adempimento necessario ivi compreso l'impegno spesa;
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

la Sig.ra Maiolica Carmen, nata a Caserta il 08.09.1973 e residente in Trentola Ducenta in via Messico n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Romaniello, ha presentato ricorso presso la Segreteria del T.A.R. Campania, Napoli, per l'annullamento dell'ordinanza n. 66 del 28.11.2012, con la quale il Comune di Trentola Ducenta ha ingiunto ad un terzo soggetto la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi dell'unità immobiliare di sua proprietà, pervenuto al protocollo generale di questo Comune in data 29.01.2013 prot. 1116;

Considerato che è opportuno costituirsi nel giudizio di cui innanzi per la difesa degli interessi dell'Ente procedendo alla nomina di un legale di fiducia;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Acquisiti i pareri di cui all'art.49 del Decreto Lgs. 2000;

PROPONE

Nominare l'Avv. _____, quale difensore degli interessi dell'Ente avverso il ricorso, sopra menzionato, ;

Stabilire per tale scopo la somma di € 1500,00 oltre IVA e CPA e oltre spese con imputazione al cap. 124 del redigendo bilancio 2013;

Dare alla presente immediata eseguibilità.

Avv. Michele Romaniello
Amministrativista
Via Giovannibattista Vico 7 - Aversa
Via Rossini 12 - Trentola Ducenta
Tel e Fax n. 081 344 07 94
email: mromaniello@libero.it
pec: michele.romaniello@avvocatismcv.it

CITTA' DI TRENTOLA DUCENTA

29 GEN 2013

PROT. N. 1116

COPIA

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
- NAPOLI -

Ricorre la Sig.ra Carmen Maiolica nata a Caserta il 08.09.73 (CF. MLC CMN 73P48 B963S), residente in Via Messico n.3, Trentola Ducenta (CE), rappresentata e difesa, giusta procura a margine, dall'Avv. Michele Romaniello (CF: RMN MHL 73E12 I234K - tel. e fax n. 081 344 07 94 - pec: michele.romaniello@avvocatismcv.it), con il quale elettivamente domicilia in Piazza Municipio, presso la segreteria del T.A.R. Campania, Napoli, per l'annullamento dell'ordinanza n.66 del 28.11.2012, con la quale il Comune di Trentola Ducenta ha ingiunto ad un terzo soggetto la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi dell'unità immobiliare di sua proprietà.

FATTO

La cooperativa PRO.GE.CO. chiedeva ed otteneva dal Comune di Trentola Ducenta il Permesso di costruire n. 79 14.09.2005 e successiva variante n. 72/06, per la costruzione di un manufatto ad uso residenziale sull'area identificato al C.T. fg.2 p.la 487.

In data 16.09.05 la predetta società depositava le strutture in c.a. presso il Genio Civile di Caserta al prot. n. 93263; con nota acquisita dal Comune al prot.n. 10825 del 18.10.05, comunicava l'inizio dei lavori ed in data 19.06.06, depositava il certificato di collaudo delle opere presso il Genio Civile di Caserta al prot.n. 531604, comunicando in data 21.12.06 l'ultimazione dei lavori al Comune di Trentola Ducenta.

Pertanto, con istanza prot.n.835 del 24.01.07, la società cooperativa PRO.GE.CO. chiedeva al Comune il certificato di agibilità dell'immobile e, successivamente, le unità immobiliari venivano assegnate ai singoli membri.

Per la sua qualità di socia di predetta cooperativa, alla ricorrente fu assegnata, tra l'altro, la proprietà del piano sottotetto dell'immobile sito alla via Bernini.

Del tutto inaspettatamente in data 28.11.12, come appreso dalla ricorrente del tutto fortuitamente, il Comune di Trentola Ducenta notificava alla società cooperativa

Avv. Michele Romaniello
Informato ai sensi dell'art.4, comma 3 del d.lgs.n.28/10 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e ai benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, la delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e procedimento cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizioni ed in ogni grado. All'uopo le conferisco ogni più ampio potere di legge ivi compreso quello di accettare o derogare giurisdizione e competenza, proporre impugnazione e ricorsi, deferire e riferire giuramenti, transigere e conciliare, rinunciare agli atti e all'azione ed accettare analoghe rinunzie, chiamare terzi in causa, proporre impugnazione, eleggere domicili, nominare e sostituire a sé o revocare altri procuratori. Eleggo domicilio con lei in Piazza Municipio, presso la segreteria del T.A.R. Campania, Napoli. Dichiaro inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96, di essere stato edotto che i dati personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto conseguentemente il mio consenso al loro trattamento. Prendo atto altresì che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico.

Carmen Maiolica
f.º *Maiolica Carmen*
Si è autenticata sull'originale
An. della f.º

*Un Contatto
x alla e Stan
del Comune
segnata*

PRO.GE.CO. l'ordinanza n. 66 con la quale, assumendo la realizzazione di opere in difformità dal Permesso di Costruire in sanatoria n.72/06 per non aver "demolito tramezzature alle unità poste al piano sottotetto e diverso uso delle destinazioni delle stesse", intimava il ripristino dello stato dei luoghi.

Il provvedimento impugnato, gravemente lesivo della posizione giuridica della ricorrente, è illegittimo e va pertanto, annullato per i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N.380/01 - ECESSO DI POTERE PER INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA -

Il soggetto cui è rivolto il provvedimento impugnato non esiste più essendo stato sciolto in data 21.12.10, in data 06.12.11 ha cessato la propria attività ed è stato definitivamente cancellato dal registro delle imprese in data 06.01.12.

Pertanto, in disparte l'estraneità al merito del provvedimento, come in seguito si chiarirà, il provvedimento è ineseguibile dal ricorrente che neanche riveste più la qualifica di legale rappresentante della società.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 07.08.90 N.241 - MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO -

Il provvedimento riferendosi a fatti piuttosto risalenti nel tempo, a circa 7 anni prima, e seguendo una serie di atti dal contenuto diametralmente opposto (ovvero deposito strutture in c.a.; comunicazione di inizio lavori; richiesta di variante; deposito certificato di collaudo; comunicazione di ultimazione dei lavori; richiesta di certificato di agibilità), andava preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Val bene sul punto precisare che chi scrive non ignora il granitico orientamento giurisprudenziale formatosi in ordine alla non necessità della comunicazione di avvio del procedimento nell'attività repressiva di opere edilizie trattandosi di atto dovuto e vincolato, ma è altresì vero che solo con la comunicazione di avvio e la possibilità di partecipare al procedimento la ricorrente avrebbe potuto apportare le dovute delucidazioni per rendere più obiettiva e giusta l'istruttoria.

Infatti, in vicende analoghe, è stato chiarito che la suddetta comunicazione è necessaria tutte le volte in cui il confronto procedimentale col destinatario del provvedimento possa rivelarsi utile o necessario ai fini della esatta determinazione della consistenza dell'abuso di cui viene intimata la demolizione; esigenza che connota il caso nel quale una preventiva comunicazione di avvio del procedimento avrebbe consentito alle parti di confrontarsi sulla determinazione delle parti realmente illegittime della costruzione, ed avrebbe quindi contribuito alla redazione di una ordinanza di demolizione analitica e definita nei suoi esatti contenuti (cfr. T.A.R. Catania, Sicilia sez. I, 12 aprile 2012, n. 982).

III. ULTERIORE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 07/08/90, N.241 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE –

Ancora, in disparte l'inesistenza dei presupposti di merito, il provvedimento impugnato andava altresì supportato da idonea motivazione, libera da formule di stile che si apprestano ad essere utilizzate in qualsiasi caso, contenente i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche nonché l'interesse pubblico che non sia solo rappresentato dalla settica circostanza dell'obbligo dell'ente di intervenire.

Nel caso di specie tutto ciò manca. Nulla è riferito in base alle regioni giuridiche poste a sostegno dell'ingiunzione per la presunta mancata demolizione delle "tramezzature interne", non esistendo, al contrario alcuna disposizione che sanziona con l'ordine di rimessa in pristino la mancata rimozione di tramezzi interni.

Quanto al cambio di destinazione d'uso ipotizzato dall'ente, non è davvero dato comprendere su cosa si fondi atteso che non esiste alcun cambio di destinazione d'uso. Tuttavia, per mero scrupolo difensivo, aggiungasi che se anche per assurdo ci fosse stato il cambio di destinazione d'uso, lo stesso sarebbe stato del tutto irrilevante dal punto di vista edilizio ed urbanistico. Come affermato in giurisprudenza, infatti, il semplice cambio di destinazione d'uso, effettuato senza opere evidenti, non implica necessariamente un mutamento urbanistico-edilizio del territorio comunale e, come

di sanzioni alternative, determinando così la illegittimità del provvedimento emesso (cfr. sul punto Cons. Stato, VI Sez., n. 1055 del 28.02.2000).

V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE PER INCOMPETENZA.

Ulteriore profilo di illegittimità degli atti impugnati deriva dalla circostanza che il provvedimento sanzionatorio è stato adottato da organo incompetente nell'esercizio della funzione.

Ed infatti sia utile in questa sede evidenziare il percorso evolutivo della legislazione dettata in materia di vigilanza in campo edilizio ed irrogazione delle relative sanzioni, che prende le mosse, com'è noto, dal dettato dell'art. 51, comma 3, della Legge n. 142 del 1990. Tale disposizione è stata rivisitata nel corso degli anni, anche di recente, ed ha subito più modificazioni nel testo sia ad opera della Legge n. 127 del 1997, art. 6, che in virtù delle integrazioni promananti, da ultimo, dalla Legge 16 giugno 1998 n. 191, art. 2, a norma del quale spettano ai dirigenti i provvedimenti di che trattasi.

Al riguardo va osservato, tuttavia, che la disposizione in esame nelle proposizioni iniziali, prescrive anche che i poteri in essa elencati sono attribuiti ai dirigenti "secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente".

Come ritenuto dal Consiglio di Stato già in sede consultiva (cfr. Sez.II, n. 535 del 28.04.1999) la lettera della norma induce alla convinzione che lo spostamento delle competenze non possa essere ritenuto automatico, ma resti subordinato alla previa approvazione delle modifiche statutarie e regolamentari atte a determinare le modalità per l'espletamento delle funzioni demandate ai dirigenti. Il precedente comma 2, del resto, espressamente prescrive l'obbligo di uniformare la normativa interna al principio della separazione delle funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi e quelli di gestione spettanti ai dirigenti.



Ne consegue che lo spostamento di funzioni si conforma ad una norma vincolante ma di carattere programmatico, destinata ad essere recepita dall'ordinamento di ciascun ente.

La tesi trova ulteriore conferma nell'art. 27 bis del Decreto Legislativo n. 29/1993, nel testo successivamente modificato dal Decreto Legislativo n. 80/98, atteso che le regioni, nell'esercizio della potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni nell'esercizio della potestà statutaria e regolamentare, adeguano "ai principi di cui all'art. 3 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità".

Mentre dunque nell'Amministrazione statale il passaggio delle competenze gestionali in capo ai dirigenti può ritenersi avvenuto *ope legis*, "per le regioni e gli enti locali l'operatività del nuovo riparto di attribuzioni resta subordinata alla emanazione di atti organizzativi e normativi di livello sub primario", così come affermato proprio in tema di emanazione di provvedimenti sanzionatori, in materia di vigilanza edilizia dal Consiglio di Stato anche in sede giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, V Sez., n. 3717 del 23.06.2003, di riforma T.A.R. Campania, Napoli, IV Sez., n. 3730 dell'08.08.2001).

Nella fattispecie in esame, dunque, in carenza degli adeguamenti statutari e regolamentari imposti dalla normativa primaria di settore, non può validamente ritenersi radicata la competenza all'esercizio della funzione in capo al Responsabile dell'area Tecnica, ma, stante appunto l'assenza della disciplina regolamentare di attuazione, la competenza all'adozione dei provvedimenti impugnati deve allo stato ritenersi ancora appartenente al Sindaco.

VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N.380 – ECESSO DI POTERE PER INSUSSISTENZA DI PRESUPPOSTI –

Per mero scrupolo difensivo si evidenzia che il provvedimento impugnato, nel merito, è privo di presupposti, sia nella parte in cui ci si riferisce alla mancata demolizione delle

“tramezzature interne” sia nella parte in cui si riferisce ad un differente utilizzo del bene.

Le tramezzature interne, non costituendo volume, superficie o modifica della sagoma di un edificio, in ogni caso non giustificano il provvedimento di ingiunzione qui impugnato, potendo al massimo giustificare una sanzione pecuniaria.

Quanto poi al differente utilizzo del bene, il Regolamento Edilizio prevede la possibilità di realizzare piani sottotetto adibiti ad abitazione o uffici.

In più in tal caso poi, il semplice cambio di destinazione d'uso, effettuato senza opere evidenti, non implica necessariamente un mutamento urbanistico-edilizio del territorio comunale e, come tale, non abbisogna di concessione edilizia qualora non sconvolga l'assetto dell'area in cui l'intervento edilizio ricade. Tali elementi renderebbero quanto meno eccessiva la misura dell'abbattimento dell'opera.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso. Conseguenze di legge.

Avv. Michele Romaniello



RELATA DI NOTIFICA
ai sensi della legge 21/01/1994, n.53

Io sottoscritto Avv. Michele Romaniello, con studio in Aversa (CE) in Via Gianbattista Vico n. 7, nella qualità di procuratore del sig.ra Maiolica Carmen come in epigrafe, in virtù di apposita autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Santa Maria Capua Vetere (CE) del 1.10.04, ho notificato il ricorso che precede, per conto della stessa annotato al n.342 del mio Registro Cronologico e vidimato dall'Ufficio Postale di Santa Maria Capua Vetere (CE) a:

COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA, in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la carica presso la casa comunale sita in Piazza Marconi 1, Trentola Ducenta (CE), ivi trasmettendone copia conforme a mezzo di plico raccomandato a/r n. 76397182014-3 come risultante dalla ricevuta postale.

Avv. Michele Romaniello



Per vidimazione
Ufficio Postale di



Comune di Trentola Ducenta

Provincia di Caserta

Ufficio Tecnico

Ingiunzione n. 66 del 28 NOV. 2012

per la demolizione di opere edilizie eseguite in assenza di Permesso di Costruire, in totale difformità dal medesimo o con variazioni essenziali.

Il Responsabile Area Tecnica

Visto

- la relazione prot. 754/U.T.C. del 03/10/2012 redatta da personale dell'Ufficio Tecnico Comunale con la quale si è accertato che il sig. Marino Raffaele nato ad Aversa il 27/10/1971 e residente in Trentola Ducenta alla via Messico, 3 nella qualità di Amministratore della Soc. PROGECO, ha realizzato in via Bernini opere abusive in difformità dal Permesso a Costruire in Sanatoria n. 72/2006 consistenti in : mancata osservanza delle prescrizioni inerenti la demolizione di tramezzature alle unità poste al piano sottotetto e diverso uso delle destinazioni delle stesse, da locali di sgombro ad abitazioni;
- gli strumenti urbanistici vigenti in questo comune;
- la legge urbanistica 17/08/1942 n. 1150 e s.m.i.;
- il D.P.R. 06/06/2001 n. 380 art. 31 e s.m.i.;

INGIUNGE

- Al sig. Marino Raffaele nato ad Aversa il 27/10/1971 ed ivi residente alla via Messico, 3 nella qualità di Amministratore della Soc. PROGECO di demolire entro 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, senza pregiudizio delle sanzioni penali, le opere realizzate in assenza di Permesso di Costruire, in totale difformità dal medesimo o con variazioni essenziali provvedendo, altresì, al ripristino dello stato dei luoghi con l'avvertimento che :
 - a) non provvedendo, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente, alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi ovvero alla richiesta di Permesso di Costruire in sanatoria, " il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.


L'opera acquisita non può essere superiore a dieci volte la superficie utile abusivamente costruita".

- b) L'accertamento dell'inottemperanza all'Ingiunzione a demolire, nel termine di 90 (novanta) giorni, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione in possesso e per le trascrizioni nei registri immobiliari;
- c) Decorso infruttuosamente il termine fissato per la demolizione e non verificandosi l'ipotesi di cui al precedente punto a) " Permesso di Costruire in Sanatoria " la presente Ingiunzione sarà eseguita a cura e spese dei responsabili dell'abuso.
- d) Il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi di legge, innanzi al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

DISPONE

che la presente Ingiunzione venga immediatamente notificata al sig. Marino Raffaele nato ad Aversa il 27/10/1971 e residente in Trentola Ducenta alla via Messico, 3 e che copia venga trasmessa al comando Polizia Municipale e Comando Stazione Carabinieri di Trentola Ducenta che sono incaricati dell'osservanza.

Trentola Ducenta li 28 NOV. 2012



Responsabile Area Tecnica
Arch. Mottola (Maria Carmen)

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto messo notificatore del Comune di Trentola Ducenta

DICHIARA

di aver notificato in data: 28/11/2012 mediante consegna di copia dello stesso a mani di

Il Messo Notificatore
MESSO NOTIFICATOR
Nicola ERAMO



Città di Trentola Ducenta

Provincia di Caserta

*** **


Settore Organi Istituzionali

Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale con atto N. 21 del 11-2-2013

ad oggetto: **Comune di Trentola Ducenta C/ Maiolica Carmen. Costituzione in giudizio.**

Parere Tecnico

favorevole



Il Responsabile
(D.ssa Vincenza Carrieri)

Parere contabile


Il Responsabile
(Rag. Antonio Sperone)

Attestazione art. 153 comma V D.Lgs. 267 del 2000 circa la copertura finanziaria.

Si attesta la copertura finanziaria: _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Antonio Sperone)

Il Sindaco
Michele Griffo



Il Segretario Generale
Dott.ssa Noemi Spagna Musso

Albo Pretorio N. 216

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi a partire da oggi.

Inviata ai Capigruppo il 11-2-2013 Prot. N. 1845

Li 11-02-2013



Il Responsabile
Dott. ssa Noemi Spagna Musso

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Trentola Ducenta li 11-02-2013



Il Responsabile
Dott. ssa Noemi Spagna Musso